



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Capitaneria di porto di Venezia

## ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTO:** il *logistic request* datato 05/04/2022, con il quale sono stati comunicati i dettagli della sosta, nel porto di Venezia, di Nave DURAND DE LA PENNE della Marina Militare italiana;

**RITENUTO:** opportuno adottare misure prudenziali e precauzionali finalizzate a garantire il sicuro transito nei canali lagunari marittimi della nave sopraccitata, nonché la sua permanenza all'ormeggio, anche al fine di prevenire situazioni di criticità per la pubblica incolumità;

**VISTO:** il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con propria Ordinanza n.175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii.;

**VISTA:** la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "Riordino della legislazione in materia portuale";

**VISTI:** gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

## ORDINA


### Articolo 1 (Area di esclusione)

Nel canale di atterraggio alla bocca di porto di Lido e nei canali lagunari marittimi del porto di Venezia, attorno alla Nave DURAND DE LA PENNE, per tutta la durata della sosta in porto, viene stabilita un'area di esclusione (*exclusion zone*), nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, come sotto specificato:

Per la nave militare in navigazione, l'area di esclusione è definita e rappresentata graficamente come segue:

- 700 metri dalla prua della nave;
- 400 metri dalla poppa della nave;
- 40 metri dalle murate della nave.


### EXCLUSION ZONE NAVE IN NAVIGAZIONE



Per la nave militare ormeggiata alla banchina portuale di Riva Sette Martiri l'area di esclusione è definita come segue:


- 40 metri dalla prua della nave;
- 40 metri dalla poppa della nave;
- 30 metri dalla murata della nave – lato canale.

#### **EXCLUSION ZONE NAVE ORMEGGIATA**



Durante la sosta della nave alle boe di San Marco, l'area di esclusione è definita in 40 metri attorno alla nave.

#### **EXCLUSION ZONE NAVE ALLE BOE**



Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali delle Forze Armate, Forze di Polizia e dei servizi tecnico nautici.

#### **Articolo 2**

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;

- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

Arm. Isp. (CP) Piero PILLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)